

Statuto del G.U.L.Li.

G.U.L.Li.
Gruppo Utenti Linux di Livorno



Capitolo 1 – Disposizioni generali.

Articolo 1 – Costituzione, sede, durata.

1. Con il presente statuto, si mantiene costituita l'Associazione di Promozione Sociale G.U.L.Li. (*Gruppo Utenti Linux di Livorno*), nel seguito denominata per brevità “Associazione”.
2. La sede legale è decisa dai quadri dirigenziali dell'associazione. Può variare senza che sia necessaria la modifica formale di questo statuto.
3. La durata dell'Associazione non è predeterminata e può essere sciolta secondo le modalità previste nel capitolo 6.

Articolo 2 – Natura, attività e scopo del G.U.L.Li.

1. L'associazione è apartitica, aconfessionale, indipendente, non persegue fini di lucro e si propone inoltre di svolgere attività di ricerca, di sviluppo, di formazione, di consulenza e di informazione. Si propone poi di diffondere la cultura del software libero, con particolare riferimento all'ambiente GNU/Linux. Tali attività non sono rivolte solo ai soci, ma anzi si estendono nel tessuto civile locale, prevedendo collaborazioni anche con enti pubblici e privati, altre associazioni e singole persone.
2. Eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione stessa.
3. Scopo del G.U.L.Li. è inoltre di promuovere e diffondere l'esercizio consapevole della libertà, sia riguardo alle scienze informatiche e telematiche, sia all'uso delle relative tecnologie nella società civile, nonché di sostenere le forme di licenza e di distribuzione che consentano l'uso libero della produzione della attività intellettuale.

Articolo 3 - Patrimonio, risorse economiche ed esercizio sociale.

1. Il patrimonio è costituito da:
 - a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno proprietà dell'Associazione.
 - b. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
 - c. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione.
2. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. Quote associative e contributi degli aderenti.
 - b. Contributi di privati, enti, istituzioni e società.
 - c. Donazioni e lasciti.
 - d. Rimborsi derivanti da convenzioni od attività.
 - e. Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
3. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno.
4. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone per l'approvazione all'assemblea dei soci entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Articolo 4 – Documenti essenziali.

1. I documenti essenziali di cui il consiglio è garante sono:
 - a. L'Atto Costitutivo: depositato all'Ufficio del Registro, rappresenta con lo Statuto la formalizzazione della costituzione del GULLI.
 - b. Lo Statuto: il presente documento che è depositato, assieme all'Atto Costitutivo, presso l'Ufficio del Registro.
 - c. Il Regolamento Interno dell'Associazione: completa ed estende le disposizioni dello statuto. La procedura per la sua modifica è descritta negli articoli seguenti.
 - d. L'Albo dell'associazione: i Soci riconoscono ed accettano quale Albo dell'Associazione il sito Web dell'Associazione. Le comunicazioni ai soci avvengono principalmente tramite la Mailing-list pubblica o in forma privata.

Capitolo 2 – Organizzazione

Articolo 1 – Struttura

1. Le figure istituzionali dell'Associazione sono (in ordine di importanza):
 - a. Il Presidente.
 - b. Il Vice-presidente.
 - c. I Consiglieri.
 - d. Il Tesoriere.
 - e. I Soci.
 - f. I Frequentatori.
2. Le cariche di Presidente, Vice-presidente e Consigliere non sono cumulabili tra di loro.
3. I cicli di amministrazione dell'associazione, detti per brevità “mandato” durano 36 mesi. Alla fine di ogni ciclo si tengono elezioni per rinnovare il Presidente, il suo Vice ed il Consiglio.
4. Il Presidente, il Vice-presidente, i Consiglieri e il Tesoriere riconoscono come organo di comunicazione ufficiale interno e a loro dedicato, la mailing-list privata a loro disposizione.
5. Le cariche vengono elette nel seguente ordine: Presidente e Vice-presidente, Consiglieri.
6. Ogni figura istituzionale può proporre progetti o attività per l'associazione tramite la partecipazione agli incontri, la Mailing-List Pubblica (MLP) o gli altri organi dell'associazione. Tali proposte possono essere fatte anche in maniera informale.

Articolo 2 – Il Presidente

1. Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione e spetta a lui esercitare la rappresentanza e la firma di fronte a terzi.
2. Il Presidente viene eletto direttamente dai soci a maggioranza relativa. Resta in carica per 36 mesi (l'intero mandato) a partire dal suo insediamento ufficiale. Tra l'elezione del presidente e il suo insediamento non devono passare più di 30 giorni. In caso di mancata maggioranza l'assemblea dei soci effettua una nuova elezione presidenziale in successiva convocazione fino a quando non si arriva ad un'elezione valida. In questo caso resta in carica pro-tempore il presidente uscente.
3. Nelle assemblee del consiglio il Presidente ha diritto di voto. In caso di parità il voto del Presidente determina l'esito della votazione.
4. In caso di cessazione dell'incarico per dimissioni proprie, o per sopravvenuta impossibilità dell'esercizio delle proprie funzioni, il Vice-Presidente diviene Presidente a tutti gli effetti e porta a termine il mandato.
5. I compiti ordinari del Presidente sono:
 - a. Convocare le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea dei Soci.
 - b. Presiedere le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea dei Soci fissando l'agenda.
 - c. Verificare la presenza del numero legale e l'esercizio delle deleghe nelle votazioni.
 - d. Verificare la correttezza formale del processo di votazione nel Consiglio.
 - e. Compilare un verbale per le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea dei Soci o in alternativa delegare un segretario affinché svolga tale compito. Tale delega deve essere sotto forma di atto ufficiale, in uno dei modi descritti nel comma successivo.
6. Il presidente può emanare le note, le direttive e i decreti:
 - a. Le “note” sono delle semplici comunicazioni presidenziali in cui viene descritta una decisione del consiglio o del presidente che riguarda tutti gli aspetti della vita dell'associazione. La nota è sempre una comunicazione formale e deve essere diffusa almeno sui canali di comunicazione ufficiale dell'associazione. Si parla in questo caso di “nota del presidente” o “nota presidenziale”.
 - b. La direttiva (o ordine) presidenziale è un atto con cui il presidente dà delle istruzioni precise riguardo l'organizzazione degli eventi o il funzionamento degli apparati dell'associazione, ad esempio il sito web, la mailing-list ecc... Tali direttive non hanno bisogno di ratifica da parte del consiglio e per questo non possono riguardare decisioni strutturali dell'associazione o del suo funzionamento. Ad esempio il presidente non può “ordinare” di punto in bianco la partecipazione ad un evento.

La direttiva o ordine può non essere formale, nel senso che può essere data a voce e non essere messa nero su bianco.

- c. Il decreto presidenziale è l'atto decisionale più forte che il presidente possa emanare. Esso può riguardare l'organizzazione degli eventi, il loro svolgimento, i compiti assegnati ai vari partecipanti e il funzionamento degli strumenti dell'associazione (es. sito web, ML, ecc...). Il decreto non può mai riguardare variazioni nella struttura dell'associazione e la modifica dello statuto. Un decreto che prevedesse questo sarebbe automaticamente nullo. Il decreto è valido per un arco di massimo 3 mesi (o inferiore se indicato nel decreto stesso). Al termine di questo periodo, per prorogare la sua validità a tempo indefinito, deve essere ratificato dal Consiglio a maggioranza relativa.
 - d. Se si tratta di una norma per il regolamento interno, essa viene automaticamente inserita nel regolamento stesso.
 - e. Visto il potere conferito al presidente tramite i decreti è necessario che esso si consulti almeno informalmente con i componenti del Consiglio e con il Vice-presidente per decidere su questioni di particolare rilevanza.
7. Il presidente può nominare dei responsabili (o segretari) che lo aiutino nello svolgimento dei progetti dell'associazione. Un responsabile si occupa di portare avanti direttive e progetti specifici dell'associazione, ma deve sempre e comunque rendere conto al Presidente del proprio operato.
- a. Il Presidente ne è quindi responsabile davanti al consiglio e all'assemblea dei soci, e può decidere di revocare insindacabilmente l'incarico ad un responsabile qualora lo ritenga opportuno (es. per inadempienza ai compiti assegnati).
 - b. Un responsabile rimane in carica al massimo fino al termine del mandato del presidente.
 - c. Il responsabile non ha diritto di voto in sede di assemblea a meno che non sia il vice-presidente o un consigliere.
 - d. Come si può dedurre dal precedente punto, non esistono problemi di cumulo tra l'incarico di responsabile e quelli di Vice-Presidente o Consigliere.

Articolo 3 – Il Vice-presidente

1. Il Vice-presidente è colui che affianca il Presidente nella sua attività e funge da “riserva” in caso il presidente non possa, per motivi di varia natura, svolgere i propri incarichi o portare a termine il proprio mandato.
2. Il Vice-presidente può essere scelto dal Presidente prima della campagna elettorale. Con l'insediamento del presidente, si insedia anche il Vice. Se non vi sono candidati la carica può rimanere vacante. In alternativa ad elezione avvenuta, il consiglio può eleggere al proprio interno il Vice-presidente, a patto che i consiglieri in carica rimasti siano almeno 3.
3. In caso di cessazione dell'incarico per dimissioni proprie, o per sopravvenuta impossibilità dell'esercizio delle proprie funzioni, il Presidente può, a scelta:
 - a. indire un'elezione suppletiva che deve svolgersi entro 3 mesi dalla data di cessazione dell'incarico;
 - b. scegliere come nuovo Vice il consigliere più anziano in carica che può decidere di soprassedere a favore del successivo.

La scelta tra elezioni o nomina deve avvenire entro 1 mese dalla cessazione dell'incarico dell'ormai ex-Vice-presidente.

4. Nelle assemblee del consiglio il Vice-presidente ha diritto di voto.
5. Il Presidente può decidere di delegare il Vice per esercitare la firma e la rappresentanza a suo nome. Tale delega deve avvenire con atti pubblici a norma di legge e può durare solo per un periodo di tempo limitato e non oltre i 3 mesi di tempo.

Articolo 4 – I Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano direttamente i soci al pari del presidente e del suo vice. Il numero standard eletto all'inizio di ogni mandato è di 5 persone. I nuovi consiglieri si insediano entro 30 giorni dalla loro elezione.

2. Ogni consigliere ha diritto di voto singolo o multiplo se delegato ufficialmente da un altri consiglieri. La delega deve avvenire tramite email al presidente, alla mailing-list consiglieri o documento cartaceo firmato.
3. I Consiglieri vengono eletti direttamente dai soci, a maggioranza relativa. Restano in carica per l'intero mandato a partire dal loro insediamento ufficiale.
4. Il numero di voti ottenuti da ogni singolo Consigliere ne determina l'anzianità. In caso di parità di voti si considera l'età anagrafica.
5. Il Consigliere più anziano assume il ruolo di Presidente “ad-interim” nel caso il Presidente precedente ed il suo Vice si siano dimessi o siano impossibilitati a svolgere i loro incarichi.
La carica può essere ricoperta per un massimo di 3 mesi, entro i quali devono svolgersi le elezioni suppletive per l'elezione di un Presidente e di un Vice che concludano il mandato precedente.
6. In caso di cessazione dell'incarico per dimissioni proprie, per sopravvenuta impossibilità dell'esercizio delle proprie funzioni o per assenza a 3 riunioni consecutive del Consiglio, il posto di consigliere viene preso dal socio non eletto con il più alto numero di voti che può decidere di lasciare a favore del successivo.

Articolo 5 – Il Tesoriere

1. Il tesoriere, chiamato anche “Segretario del Tesoro” o “Responsabile del Bilancio”, è un tipo speciale di segretario del Presidente. Il segretario è quindi di nomina presidenziale ma la scelta deve essere ratificata dal Consiglio.
2. La nomina di un tesoriere non è obbligatoria e tale carica è di default esercitata dal Presidente, il quale ne espleta le funzioni unitamente a quelle già previste dallo statuto.
3. Il Tesoriere fa parte del Consiglio ma non ha diritto di voto (non essendo una carica eletta, ma nominata). E' automaticamente destituito dopo 3 assenze consecutive all'Assemblea del Consiglio.
4. **Compiti del Tesoriere:**
 - a. Custodire la cassa nel modo che ritenga più opportuno.
 - b. Tenere aggiornato il bilancio annuale e l'inventario dei beni mobili e immobili.
 - c. Raccogliere le quote associative dei Soci, facendo compilare un relativo modulo e rilasciando una ricevuta. L'iscrizione di un socio, per essere valida, deve essere firmata dal Tesoriere e dal Presidente.
 - d. Mantenere aggiornato l'albo dei Soci: il metodo di gestione tecnica dell'albo è a discrezione del Consiglio e viene descritto nel Regolamento Interno.
 - e. Presentare, sugli organi di comunicazione ufficiali dell'associazione e all'assemblea dei soci (opportunamente convocata dal presidente), il bilancio dell'anno precedente, entro il 31 Marzo di ogni anno.
 - f. In caso di sostituzione in seguito ad elezioni o cambi di incarico il Tesoriere uscente è tenuto a presentare sui canali ufficiali dell'associazione un bilancio parziale dell'anno in corso.

Articolo 6 – I Soci

1. I Soci sono i frequentatori che hanno chiesto di ricevere il titolo di elettorato attivo. Tale titolo viene conferito a chiunque versi la quota associativa, il cui ammontare viene indicato nel regolamento interno.
2. Con l'adesione all'Associazione, il Socio aderisce agli scopi ed alle finalità stabilite dallo Statuto, ed assume come regole sociali quelle definite nello Statuto e nel Regolamento Interno.
3. Il Socio rimane tale fino alla presentazione delle proprie dimissioni o fino a quando continua ad essere in regola con il pagamento della quota associativa.
4. Lo stato di Socio può essere riconosciuto dal Consiglio non solo a persone fisiche, ma anche ad Enti, Istituti o Società che ne facciano richiesta, tramite il proprio responsabile legale. In questo caso, l'esercizio del voto viene esercitato da un rappresentante, nominato dallo stesso responsabile legale.
5. Il Socio accetta di riconoscere il proprio indirizzo email come “Domicilio Eletto” il quale viene inserito nell'Albo dell'associazione

Tutte le comunicazioni tra l'Associazione e il socio stesso avverranno tramite questo indirizzo che l'utente si impegna a controllare regolarmente. Il Socio si impegna inoltre a comunicarne la variazione qualora sia necessario.

6. Il Socio riconosce ed accetta che qualsiasi comunicazione relativa alle attività dell'Associazione, trasmessa mediante la MLP e gli altri organi di comunicazione, sia considerata ricevuta alla data in cui la comunicazione viene elaborata dal server della ML dell'Associazione.
7. Ogni socio si impegna a rispettare, nell'utilizzo delle ML dell'Associazione, il codice comportamentale appositamente predisposto nel Regolamento Interno.
8. E' prevista la figura di "Socio Onorario", che il Consiglio può assegnare a titolo onorifico: esso non è obbligato al versamento della quota associativa e in questo caso non dispone del diritto di voto. Può comunque ottenerlo versando la relativa quota per l'anno solare in corso.
9. Possono esistere diverse categorie di Socio. La definizione di queste categorie è descritta nel Regolamento Interno: nel caso non sia presente tale norma i Soci sono tutti assolutamente paritari. In ogni caso tutti i soci ordinari hanno comunque diritto di voto e il gruppo dirigente deve impegnarsi a garantirlo.
10. L'albo dei soci deve contenere:
 - a. Numero tessera;
 - b. Nome;
 - c. Cognome;
 - d. Data di iscrizione e rinnovo;
 - e. Status: socio ordinario, socio onorario o altro tipo;

Articolo 7 – I Frequentatori

1. I Frequentatori partecipano alla vita dell'Associazione, disponendo delle risorse che vengono loro messe a disposizione.
2. I Frequentatori possono richiedere di iscriversi come Soci, per poter acquisire il diritto di voto attivo, la pratica dovrà essere espletata entro 1 mese dalla presentazione della richiesta.

Articolo 8 – Il Regolamento Interno (RI)

1. Il Regolamento Interno integra le disposizioni di questo statuto e deve essere pubblicamente disponibile sui canali ufficiali dell'Associazione.
2. In nessun caso una norma dello statuto può essere contraddetta da una regola interna che perderebbe quindi automaticamente di validità.
3. L'organizzazione del RI è la seguente:
 - a. Il regolamento è ordinato per aree tematiche come i capitoli di un libro.
 - b. Ogni regola ha il seguente formato:
 - c. <titolo regola>
 - d. <n° progressivo/anno>
 - e. <testo>
4. Le regole rimangono in vigore a tempo indefinito. Spetta al Consiglio la loro sostituzione, modifica o abrogazione.

Capitolo 3 – Gli organi associativi

Articolo 1 – Il Consiglio

1. Il Consiglio è formato dal Presidente, dal suo Vice-presidente, dai Consiglieri e dal Tesoriere.
2. Per essere valido deve essere presente almeno il Presidente e 2 consiglieri oppure il Presidente, (eventualmente) il suo Vice e almeno 3 consiglieri.

Articolo 2 – Assemblea del Consiglio

1. Per deliberare, il Consiglio si riunisce nell'Assemblea del Consiglio. Si riunisce almeno una volta ogni 6 mesi.
2. Alla riunione possono partecipare facoltativamente anche i segretari (o collaboratori, o responsabili) del Presidente. L'Assemblea può essere aperta anche ad altre personalità e può essere aperta al pubblico purché i membri del consiglio siano d'accordo all'unanimità. Gli ospiti di qualunque genere non hanno formalmente diritto di voto.
3. Un consigliere, in caso di assenza o di impossibilità a partecipare ad una riunione, può decidere di delegare un rappresentante al proprio posto. Tale delega deve essere comunicata nella MLC, prima dell'orario di inizio dell'assemblea. La delega può essere assegnata anche ad un altro consigliere.
4. Viene convocata e diretta dal Presidente, che si assicura la compilazione del verbale scrivendolo direttamente o delegando il compito ad uno dei presenti. Il Verbale dovrà essere reso pubblico entro 2 settimane dalla data dell'Assemblea.
5. L'Assemblea si occupa di discutere di tutti i temi riguardanti l'associazione e il suo funzionamento e approva tutte le decisioni a maggioranza relativa.
6. La discussione e l'approvazione delle nuove norme del regolamento interno, così come la loro modifica o abrogazione e la ratifica dei Decreti del Presidente è prerogativa dell'assemblea del Consiglio che decide a riguardo con maggioranza relativa.
7. L'Assemblea del Consiglio è tenuta a valutare il bilancio presentato dal Tesoriere entro il 15 marzo di ogni anno.
8. L'Assemblea del Consiglio può svolgersi anche tramite internet o via telefono, secondo le modalità stabilite a priori dal Presidente e in accordo con i partecipanti.

Articolo 3 – Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci viene di norma convocata annualmente in occasione della presentazione del Bilancio e ogni 36 mesi per il rinnovo delle cariche elette dell'associazione. La convocazione spetta, normalmente, al Presidente. In altri casi, vedasi il capitolo 5.
2. All'Assemblea dei Soci partecipano normalmente tutti coloro siano in regola con il pagamento della quota associativa, nonché il Tesoriere e tutte le cariche elette dell'Associazione.
3. All'Assemblea spetta il compito di eleggere 5 Consiglieri, il Presidente e il Vice-presidente. Tale elezione viene condotta dal Presidente uscente o da chi ne fa le veci (vedi capitolo 5). Il tesoriere si occupa della preparazione delle schede e del conteggio.
4. Il numero dei candidati consiglieri deve essere almeno 2. Se il numero dei candidati è esattamente uguale a 2 si procede contestualmente all'elezione del solo Presidente e non del Vice, sempre secondo le modalità descritte.
5. Tutte le cariche vengono elette o approvate a maggioranza relativa dai presenti. Per essere eletti è requisito indispensabile essere Soci e in regola con il pagamento della quota associativa.
6. La candidatura può essere avanzata tramite i canali ufficiali dell'Associazione o direttamente all'inizio dell'assemblea.
7. Il consiglio uscente ha il dovere di passare le consegne al consiglio entrante entro 30 giorni dalla sua elezione.

Capitolo 4 – Modifica dello statuto

Articolo 1 – Requisiti

1. La modifica dello statuto può essere richiesta da ogni carica eletta dell'Associazione o da almeno il 35% +1 dei soci.
2. Ogni carica può chiedere una modifica per un massimo di 1 volta per ogni mandato. Nel caso la modifica sia richiesta dai soci, essi possono farlo più volte durante lo stesso mandato ma a distanza (prima e dopo) di 6 mesi dalle elezioni.
3. La richiesta deve essere presentata sui canali ufficiali dell'Associazione, deve specificare il merito della modifica e la motivazione che ne sta alla base.
4. La proposta dovrà essere presentata opportunamente firmata (in forma cartacea o digitale) durante la successiva assemblea dei soci, convocata a tale scopo. Se la proposta viene dai soci allora dovranno essere presenti le firme di tutti coloro che sottoscrivono la richiesta.

Articolo 2 – Svolgimento

1. Se la modifica viene richiesta da un gruppo di Soci, si passa direttamente all'assemblea dei Soci, la cui convocazione avviene secondo le regole previste dallo statuto.
2. Se la richiesta proviene da una carica eletta, essa può chiedere un'Assemblea del Consiglio per ottenerne il sostegno. Il Consiglio stesso può comunque avanzare proposte unitariamente.
3. L'Assemblea dei Soci approva o respinge le modifiche allo statuto. Il voto avviene a scrutinio segreto e a maggioranza relativa dei presenti. Il tesoriere si occupa del conteggio e della preparazione delle schede.

Capitolo 5 – Procedure d'emergenza

Articolo 1 – Inadempienza, inosservanza, assenza del Presidente e sua destituzione

1. Nel caso in cui il Presidente:
 - a. Compia atti palesemente contrari ai principi e agli scopi dell'associazione;
 - b. Diviene irraggiungibile, irraggiungibile o non ottempera ai propri doveri, minando in questo modo il funzionamento dell'associazione, per un periodo superiore a 30 giorni solari dalla data di ultima comunicazione sulla MLC;

si prefigurano le condizioni per la sua destituzione. Il consiglio deve riunirsi il prima possibile per decidere se destituire il Presidente e nel caso, passare la carica a (nell'ordine):

- a. Vice-presidente;
- b. Consigliere più anziano;
- c. Il successivo consigliere più anziano in carica;

In questo caso il Consiglio può essere convocato e presieduto (anche se il Presidente è presente) da (nell'ordine):

- a. Vice-presidente;
- b. Consigliere più anziano;
- c. Il successivo consigliere più anziano in carica;

2. Per la destituzione è necessario il voto favorevole di almeno 3 consiglieri o 2 consiglieri più il Vice-presidente.
 - a. Dato che avviene una “forzatura” istituzionale senza che l'elettorato sia stato interpellato, entro 30 giorni dalla destituzione il nuovo Presidente deve procedere ad una assemblea dei soci che si occupi di ratificare a maggioranza relativa la successione avvenuta, relazionando al tempo stesso sullo svolgimento dei fatti che hanno portato al cambio istituzionale.
 - b. Se la votazione ha esito positivo si procede come previsto dallo statuto.
 - c. Se la votazione ha esito negativo si prefigura una sconfessione del vertice dell'associazione. Si deve procedere quindi, entro 3 mesi, ad una nuova assemblea dei soci che elegga un nuovo consiglio, un Presidente e il suo Vice che termineranno il mandato. Nessuno dei precedenti consiglieri può ripresentarsi come candidato.

3. Un presidente destituito non può più ripresentarsi alle elezioni né come candidato presidente (o vice) né come candidato consigliere. Può soltanto rimanere socio fino a quando versa la quota associativa.

Articolo 2 - Inadempienza, inosservanza e assenza del Vice-presidente

1. Se il Vice-presidente non presenzia alle riunioni del consiglio per 3 volte consecutive, non adempie ai propri doveri o compie atti contro l'associazione o i suoi scopi, il Consiglio può decidere la sua destituzione (anche immediata) che deve essere ratificata entro 30 giorni.
2. La sostituzione del Vice avviene secondo le regole descritte nel capitolo 2.

Articolo 3 - Inadempienza, inosservanza, assenza dei Consiglieri e validità del Consiglio

1. Se un consigliere non presenzia alle riunioni del consiglio per 3 volte consecutive allora decade automaticamente dalla propria carica.
2. Se non adempie ai propri doveri o compie atti contro l'associazione o i suoi scopi, il Consiglio può decidere la sua destituzione che deve essere ratificata dall'Assemblea del Consiglio stesso, a maggioranza relativa, entro 30 giorni.
3. In caso di cessazione della validità del Consiglio (vedi capitolo 3) si prefigura la crisi del Consiglio. Se non vi sono non eletti che possano prenderne il posto dei consiglieri mancanti ci si affida all'Assemblea dei Soci che deve essere convocata per eleggere i sostituti. I consiglieri eletti termineranno quindi il mandato.

Le elezioni devono avvenire entro 3 mesi dalla destituzione o dalle dimissioni del consigliere che ha causato la crisi del Consiglio.

4. Se si passa da 3 a 2 consiglieri in carica e la sostituzione non è possibile o mancano candidati, il Vice-presidente decade dalla sua carica.
7. Se si esauriscono i non eletti è necessario indire elezioni suppletive per raggiungere almeno il numero minimo di consiglieri in carica. Se alle elezioni non si presentano candidati, si assume come valido, in via eccezionale, l'assetto attuale fino alle successive elezioni, siano esse suppletive (che possono in questo caso essere convocate a discrezione del consiglio) o generali.
8. In caso di totale inattività sociale, intesa come mancata pubblicazione del bilancio entro la data fissata dallo statuto, o mancanza di pubblicazione di verbali di assemblee del consiglio per almeno 6 mesi dal precedente, si prefigura la possibilità di autoconvocazione da parte dell'assemblea dei soci da parte del 35%+1 degli aventi diritto di voto che devono annunciarlo sulla MLP con almeno 2 settimane di preavviso.
 - a. Le cariche in vigore in quel momento decadono all'inizio dell'assemblea che può quindi rieleggere da capo tutte le cariche dell'associazione. Sarà cura dei nuovi eletti recuperare documenti, materiale e attività svolta dall'associazione fino a quel momento.
 - b. La direzione dell'assemblea spetta al socio non eletto con il più alto numero di voti che può passare la direzione al prossimo. Se non sono presenti soci non eletti la direzione deve essere decisa a maggioranza relativa dai presenti. Per il resto si seguono le procedure già descritte nello statuto.

Capitolo 6 – Scioglimento dell'Associazione

Articolo 1 – Cause e assemblea dei soci d'emergenza

2. L'associazione può essere sciolta per decisione diretta dell'assemblea dei soci che viene convocata secondo le modalità previste dallo statuto.
3. Lo scioglimento dell'associazione deve essere approvato con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei presenti.
4. Il Consiglio uscente ha il compito di attuare le disposizioni di fine attività e comunicare la cessazione di tutte le attività sulla MLP.
5. Dopo questa fase le ML sia Pubblica che privata, vengono chiuse, ma entrambi gli archivi delle discussioni devono restare a disposizione del pubblico per almeno 30 giorni.

Articolo 2 – Disposizioni di fine attività

1. In caso di scioglimento:
 - a. tutto il patrimonio dell'Associazione;
 - b. tutti i progetti e le attività in corso fino a quel momento;devono essere trasferiti ad un organizzazione simile che persegua gli stessi fini sociali.
2. L'Assemblea dei Soci decide a quale ente o associazione affine devolvere il patrimonio e le attività.
3. Qualora l'assemblea non stabilisse esplicitamente il beneficiario finale, il patrimonio passerà automaticamente alla *Italian Linux Society*, mentre le attività verranno terminate immediatamente.

Capitolo 7 – Procedure transitorie

Articolo 1 – Passaggio di Cariche

1. Al fine di favorire il passaggio al nuovo statuto, si stabilisce che le cariche omonime attuali assumono ruolo e poteri previsti dal nuovo statuto. I membri onorari previsti e nominati con il vecchio statuto divengono soci onorari.
2. Chi risulta ricoprire più ruoli, incompatibili tra loro nel nuovo statuto, deve sceglierne una soltanto e dare le dimissioni dalle altre, il tutto entro la data dell'entrata in vigore del nuovo statuto.
3. Eventuali cariche attualmente vacanti dovranno essere coperte secondo le modalità e le tempistiche del nuovo statuto.

Articolo 2 - Entrata in vigore

1. Si assume come data per la fine dell'attuale mandato il 14/07/2012, ovvero 36 mesi esatti dall'ultima elezione generale.
2. Il presente statuto diventerà valido (subordinatamente al deposito all'Ufficio del Registro) alle ore 00:00 del 14/07/2012. Oltre questa data, sarà quella di deposito a determinarne la validità.